



LEGGE

CHE ABROGA L'ART. 549 N. 9 COD. PEN. E DICHIARA MISFATTO DAR RICETTO E FAVORIRE I DISERTORI DAGLI ESERCITI ESTERI

14 Marzo 1918

Art. 1.

- La disposizione contenuta nel N. 9 del art. 549 Codice penale (1) è abrogata, e la contravvenzione ivi prevista, sarà considerata misfatto.

Art. 2.

- Tutti coloro che daranno ricetto a un disertore dell'esercito di un Governo Estero, incorreranno nella pena della prigionia da uno a tre anni e nell'ammenda da L. 100 a L. 500.

Coloro che in qualsiasi modo favoriranno un disertore incorreranno nella pena della prigionia da sei mesi ad un anno e nell'ammenda da L. 50 a L. 200.

Art. 3.

- La metà dell'ammenda di cui ai precedenti articoli cederà a vantaggio degli agenti della forza pubblica che avranno cooperato allo scoprimento del misfatto.

Art. 4.

- La presente legge andrà in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.

(1) R. pag. 431